



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro)

Modifica del 26 maggio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3b cpv. 2 lett. d, nonché cpv. 3 e 4

2 Sono esentati da quest'obbligo:

- d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, quando sono seduti al loro tavolo.

3 Sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest'obbligo:

- a. gli ospiti vaccinati contro il COVID-19 per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
- b. gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2.

4 L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 3 lettera a.

*Art. 3c cpv. 1
Abrogato*

¹ RS **818.101.26**

Art. 3d cpv. 2, 2^{bis}, 3, 3^{bis} e 4 lett. b

2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

- a. possono provare di essere vaccinate contro il COVID-19: per il lasso tempo stabilito nell'allegato 2;
- b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
- c. svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro.

2^{bis} L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 2 lettera a.

3 Sono esentate dalla quarantena dei contatti durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro le persone che lavorano in aziende che dispongono di un piano di test che soddisfa i seguenti requisiti:

- a. il piano garantisce ai dipendenti un accesso semplice ai test e prevede d'informarli regolarmente sui vantaggi dei test;
- b. i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla settimana;
- c. sono soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l'allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020².

3^{bis} Al di fuori dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, le persone di cui al capoverso 3 devono attenersi alla quarantena dei contatti.

4 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l'autorità cantonale competente può:

- b. prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capoverso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19.

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1 L'esercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

- a. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
- b. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

² RS 818.101.24

- c. la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
- d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.

3 Le disposizioni di cui al capoverso 2 non si applicano alle mense aziendali nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo. A queste strutture si applica quanto segue:

- a. mense aziendali:
 - 1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
 - 2. tra tutti gli ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria,
 - 3. possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda;
- b. nelle mense e nelle offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo possono essere serviti esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola o della struttura.

Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive possono essere aperti al pubblico solo se può essere attuato l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3b e mantenuta la distanza obbligatoria. Sono esclusi:

- a. la loro utilizzazione per attività nel settore della formazione, dello sport e della cultura nonché nell'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù a condizione che, secondo gli articoli 6e–6g, non sia necessario portare una mascherina facciale o mantenere la distanza obbligatoria;
- b. i bagni termali e i centri wellness, nella misura in cui le pertinenti attività non possono essere svolte portando una mascherina facciale; si applica quanto segue:
 - 1. le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera f devono essere rispettate; e
 - 2. i piani di protezione devono garantire, mediante misure specifiche, che sia mantenuta la distanza obbligatoria.

2 I luoghi chiusi di strutture chiuse secondo il capoverso 1 necessari per l'utilizzazione delle aree esterne, segnatamente le aree di accesso, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b–e g, cpv. 1^{bis}, cpv. 1^{ter} e 2

1 Lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 partecipanti è vietato. Questa restrizione non vige per:

- b. le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica; queste possono essere svolte in luoghi chiusi con fino a 100 persone e all'aperto con fino a 300 persone;
- c. *Abrogato*
- d. le manifestazioni religiose; queste possono essere svolte in luoghi chiusi con fino a 100 persone e all'aperto con fino a 300 persone;
- e. *Abrogato*
- g. le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a;

^{1bis} Alle manifestazioni in presenza di pubblico, fatti salvi le grandi manifestazioni di cui all'articolo 6a e i progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni di cui all'articolo 6b^{quater}, si applica quanto segue:

- a. alle manifestazioni in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 100 persone, a quelle in aree esterne al massimo 300.
- b. può essere occupata al massimo la metà dei posti a sedere disponibili per i visitatori;
- c. per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti;
- d. In deroga alla lettera c, alle manifestazioni all'aperto nel settore dello sport e della cultura di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo per i visitatori non vige l'obbligo di stare seduti,
- e. se consente il consumo di cibi e bevande nei posti a sedere del settore destinato al pubblico, l'organizzatore deve registrare i dati di contatto di tutti i visitatori,
- f. Se la manifestazione si svolge in una struttura della ristorazione, si applicano unicamente le prescrizioni di cui alla lettera a e all'articolo 5a capoverso 2.

^{1ter} Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.

2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree esterne. Si applica unicamente l'articolo 3; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

Art. 6b cpv. 5

5 Se il piano di protezione contiene misure di protezione specifiche, la competente autorità che rilascia l'autorizzazione può prevedere deroghe alle restrizioni nelle attività sportive di cui all'articolo 6e capoverso 2 e culturali di cui all'articolo 6f capoversi 2 e 3.

Art. 6b^{bis} cpv. 1 lett. g

¹ Per le grandi manifestazioni che si svolgono dal 1° luglio al 19 agosto 2021, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6b, si applica quanto segue:

- g. il divieto di manifestazioni di ballo di cui all'articolo 6 capoverso 1^{ter} non si applica per le manifestazioni all'aperto.

Art. 6b^{ter} cpv. 2

² Non si applica il divieto di manifestazioni di ballo di cui all'articolo 6 capoverso 1^{ter}, compreso il divieto dell'esercizio di discoteche e sale da ballo utilizzate a tale scopo secondo l'articolo 5a capoverso 1.

Art. 6d cpv. 1 lett. b e 2 lett. c

1 Alle manifestazioni negli istituti di formazione si applica quanto segue:

- b. può essere utilizzata al massimo la metà della capienza dei locali in cui si svolgono le manifestazioni.

2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano:

- c. agli istituti accademici e agli offerenti di formazione professionale superiore e di perfezionamento, nella misura in cui dispongano di un piano di test mirati e ripetuti per il SARS-CoV-2 approvato dall'autorità cantonale competente.

Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport

1 Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:

- a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (*Swiss Olympic Card*) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;
- c. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semi-professionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l'attività sportiva può avere luogo anche nella lega dell'altro sesso.

2 Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

- a. le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
- b. all'aperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all'uso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
- c. in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera f, deve essere indossata una mascherina

facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:

1. si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se:
 - è necessario per l'esercizio dell'attività e
 - gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all'allegato 1 numero 3.1^{quater} lettere a e b,
2. si può rinunciare all'uso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se
 - lo sport praticato presuppone il contatto fisico
 - è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone e
 - gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all'allegato 1 numero 3.1^{quater} lettera c,
3. devono essere registrati i dati di contatto.

3 Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale

1 Per l'esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vigono unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4 e le prescrizioni di cui all'articolo 5*d* capoverso 1.

2 Per le seguenti persone l'unica restrizione che vige nello svolgimento di attività culturali è il divieto di esibizioni di cori in presenza di pubblico in luoghi chiusi:

- a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. gli artisti professionisti.

3 Allo svolgimento di attività culturali da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 2 si applica quanto segue:

- a. le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
- b. all'aperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all'uso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
- c. in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:
 1. si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se
 - è necessario per l'esercizio dell'attività e
 - gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all'allegato 1 numero 3.1^{ter} lettere a e b,
 2. si può rinunciare all'uso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se

- l'attività presuppone il contatto fisico
 - è svolta sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone e
 - gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all'allegato 1 numero 3.1^{ter} lettera c,
3. devono essere registrati i dati di contatto;
- d. le esibizioni di cori in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono vietate.
- 4 Per le attività di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 in gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6g Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini;
- c. nel piano di protezione sono definite:
 - 1. le attività ammesse,
 - 2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.

Art. 9 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle strutture della ristorazione.

Art. 10 cpv. 3^{bis}

^{3bis} I datori di lavoro sono esentati dall'obbligo del telelavoro di cui al capoverso 3 nella loro azienda se hanno introdotto un piano di test di cui all'articolo 3d capoverso 3.

Art. 13 lett. e, e^{ter}, g e h

È punito con la multa chi:

- e. intenzionalmente svolge manifestazioni di ballo o fiere il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 1^{er} o 3 o secondo l'articolo 6g capoverso 2;
- e^{ter}. intenzionalmente partecipa a una manifestazione di ballo;
- g. *Abrogato*
- h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui agli articoli 5a capoverso 2 lettera b, 6 capoverso 1^{bis} lettera c o 6b^{bis} capoverso 1 lettera d;

II

1 L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019³ concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 16002, 16004 e 16005

16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} o 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

16004. *Abrogato*

16005. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

IV

1 La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2021 alle ore 00.00⁴.

2 Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera e, 3.1^{ter} e 3.1^{quater} hanno effetto sino al 30 giugno 2021; dopo tale data decadono.

26 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 314.11

⁴ Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 1

(art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 1 lett. b n. 2 e 6f cpv. 2 lett. c)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»

(art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 2 lett. c n. 1 e 2 e 6f cpv. 3 lett. c n. 1 e 2)

N. 3.1^{bis} lett. b, frase introduttiva, lett. c, e g

3.1^{bis} L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:

- b. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati si applica quanto segue:
- c. *Abrogato*
- e. in luoghi chiusi di bagni termali e centri wellness secondo l'articolo 5d capoverso 1 lettera b deve essere a disposizione una superficie di almeno 15 metri quadrati per persona;
- g. se sono disponibili posti a sedere, può essere messo a disposizione soltanto un posto su due o possono essere messi a disposizione soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.

N. 3.1^{ter}, 3.1^{quater}

3.1^{ter} Alle attività culturali in luoghi chiusi di cui all'articolo 6f capoverso 3 lettera c senza mascherina facciale si applica quanto segue:

- a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le persone;
- b. per le attività che non richiedono l'uso del canto né uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio delle quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima è di 10 metri quadrati per persona;
- c. le attività che presuppongono il contatto fisico possono essere svolte soltanto se:
 - 1. sono costituiti gruppi di quattro persone a composizione stabile che la svolgono sempre insieme e non si mescolano con altri gruppi di quattro persone, e
 - 2. se ogni gruppo di quattro persone dispone di 50 metri quadrati per uso esclusivo;
- d. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

3.1^{quater} Alle attività sportive in luoghi chiusi di cui all'articolo 6e capoverso 2 lettera c numero 2 senza mascherina facciale si applica quanto segue:

- a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le persone;

- b. per gli sport che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio dei quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima per uso esclusivo è di 10 metri quadrati per persona;
- c. gli sport che presuppongono il contatto fisico possono essere praticati soltanto se:
 - 1. sono costituiti gruppi di quattro persone a composizione stabile che si allenano sempre insieme e non si mescolano con altri gruppi di quattro persone, e
 - 2. ogni gruppo di quattro persone dispone di 50 metri quadrati per uso esclusivo;
- d. nelle piscine coperte deve essere a disposizione una superficie di 15 metri quadrati per persona;
- e. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

N. 4.5

- 4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. È fatto salvo l'articolo 5a capoverso 2 lettera d sulla registrazione dei dati di contatto nelle strutture della ristorazione.

Allegato 2(art. 3*b* cpv. 3 e 4, 3*d* cpv. 2 e 2^{bis}, 6*b* cpv. 1 lett. a e b nonché 13*a*)**Prescrizioni relative all'esenzione delle persone vaccinate e guarite dall'obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti nonché prescrizioni per l'accesso di persone vaccinate e guarite a grandi manifestazioni****1 Persone vaccinate**

- 1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le persone che sono state vaccinate con un vaccino:
- a. omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP;
 - b. omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
- 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 3*b* cpv. 3 lett. a), le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 3*d* cpv. 2 lett. a) e le persone vaccinate hanno accesso alle grandi manifestazioni è di sei mesi a partire dal completamento della vaccinazione.

2 Persone guarite

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 3*b* cpv. 3 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 3*d* cpv. 2 lett. b) o hanno accesso alle grandi manifestazioni (art. 6*b* cpv. 1 lett. b) è di sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dalla conferma del contagio.